

# **Guida Incentivi all'assunzione nazionali e regionali**

*Aggiornata al 20 marzo 2024*

## Incentivo Occupazione Giovani

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 1, c. 100 e seguenti, della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Giovani fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate dal 01/01/2024.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Giovani che al momento dell'assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.<sup>5</sup> Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione; pertanto, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in oggetto - indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione - per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi.</p> <p>Fermi restando i principi di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva.</p> <p>La natura speciale della misura, volta a promuovere la massima espansione dell'occupazione giovanile stabile tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevale sulle previsioni dell'art. 31, c. 1, lett. a), del D.Lgs n. 150/2015 e pertanto, per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>6</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>€ 3.000 per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso di giovani apprendisti mantenuti in servizio la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso giovani studenti in alternanza scuola - lavoro, € 3.000 importo massimo su base annua pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.</p>

<sup>5</sup> Non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

<sup>6</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

La percentuale di esonero e la durata variano in funzione di alcune tipologie di rapporto di lavoro, del periodo di applicazione e del lavoratore. La tabella che segue rappresenta i casi disciplinati dalla normativa in vigore:

## AGEVOLAZIONE

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo		Soglia massima annuale di esonero	% di esonero	Durata massima dell'esonero (mesi)
1	Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione, <sup>7</sup> per giovani fino a 30 anni.	€ 3.000	50%	36
2	Mantenimento in servizio, decorrente dal 01/01/2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. <sup>8</sup>	€ 3.000	50%	12
3	Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> <li>– attività di alternanza scuola lavoro;<sup>9</sup></li> <li>– periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;</li> <li>– periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.<sup>10</sup></li> </ul>	€ 3.000	100%	36

### Tipologie contrattuali escluse

Apprendistato;  
Lavoro intermittente;  
Lavoro occasionale;  
Lavoro domestico.

## DATORE DI LAVORO

### TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.<sup>11</sup>

### SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

### AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Tutto il territorio nazionale.

<sup>7</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>8</sup> Più in precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall'art. 47, c. 7, del D.Lgs n. 81/2015 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire potrà usufruire dell'incentivo strutturale giovani di cui all'art. 1, c. 100 della L. n. 205/2017, nel limite massimo di € 3.000, per un periodo massimo di 12 mesi.

<sup>9</sup> Pari ad almeno il 30%:

- delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, della L. n. 107/2015;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi leFP;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS;
- del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

<sup>10</sup> Per gli studenti che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

<sup>11</sup> Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici; AVIS (circolare INPS n. 51/2018). L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n. 165/2001.

Per le assunzioni effettuate dal 01/07/2022 al 31/12/2023 l'incentivo, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, non può essere riconosciuto alle imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico.

<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità (art. 13, L. n. 68/1999);</li><li>- Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., L. n. 92/2012).</li></ul>
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<p>D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; art. 1, cc. 100-108 e 113-114 della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018); Circolare INPS n. 40 del 2/03/2018; D.L. n. 87 del 12/07/2018, convertito con la L. n. 96 del 9/08/2018; Messaggio INPS n. 1784 del 9/05/2019; art. 1, c. 10, della L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020); Circolare INPS n. 57 del 28/04/2020; art. 1, cc. 10-15, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); Autorizzazione Commissione europea del 16/09/2021; Circolare INPS n. 56 del 12/04/2021; Messaggio INPS n. 3389 del 07/10/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; art. 1, cc. 297 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023); Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 57 del 22/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023; Messaggio INPS n. 4178 del 24/11/2023.</p>